Sentenza n. 95 del 2005 (Abolizione del libretto di idoneità sanitaria)

La Corte costituzionale riconferma la legittimità di alcune disposizioni regionali che eliminano l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alla produzione e vendita di alimenti e per quello delle farmacie.

Il giudizio muove da due distinti ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti dell'articolo 1 della legge della Regione Veneto 19 dicembre 2003, n. 41 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica) e dell'articolo 37 della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2004), per contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera h), e terzo comma, della Costituzione.

Per l'Avvocatura erariale, le disposizioni censurate, che eliminano l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alla produzione e vendita di alimenti (legge della Regione Veneto) e per il personale delle farmacie (legge della Regione Basilicata), violerebbero un principio fondamentale stabilito dalla legislazione statale a tutela della salute nonché l'esclusiva competenza legislativa statale in tema di "ordine pubblico e sicurezza", di cui al secondo comma, lettera h), dell'articolo 117 della Costituzione.

La Consulta dichiara infondate entrambe le questioni richiamando le motivazioni addotte nella sentenza n. 162 del 2004, alla cui nota si rinvia.

Dott. ssa Paola Garro